



Consiglio europeo

Bruxelles, 21 luglio 2020

EUCO 12/20

LIMITE

JUR 346

PARERE DEL GIURECONSULTO

Oggetto: Punto A19 delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020

- Articolo 17, paragrafo 1, TUE e articolo 317 TFUE riguardanti i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio dell'UE e gestire i programmi dell'UE

1. Si rammenta che l'articolo 17, paragrafo 1, TUE conferisce alla Commissione il potere di "[dare] esecuzione al bilancio e [gestire] i programmi" e che l'articolo 317, primo comma, TFUE conferisce alla Commissione il potere di "[dare] esecuzione al bilancio (...) sotto la propria responsabilità (...) in conformità del principio della buona gestione finanziaria".

Si rammenta altresì che, in base ai principi di attribuzione delle competenze e dell'equilibrio istituzionale, "[a]i sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, TUE, ciascuna istituzione dell'Unione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Tale disposizione traduce il principio dell'equilibrio istituzionale, che caratterizza la struttura istituzionale dell'Unione (...), il quale implica che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni (...)".¹

¹ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015, *Consiglio/Commissione*, C-409/13, ECLI:EU:C:2015:217, punto 64.

2. Il testo del punto A19 delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, compreso l'ultimo comma, non incide sui poteri che i trattati conferiscono alla Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, all'articolo 317, primo comma, TFUE e alla pertinente legislazione dell'UE, segnatamente il potere di convalidare e autorizzare l'erogazione dei pagamenti.
-